## REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana



# ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali Servizio III – Ufficio Ispettivo

### L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;
- **VISTO** il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti locali, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27, comma 1, della l.r. 3.12.1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che "In caso di accertate, gravi disfunzioni di servizi comunali e provinciali, l'Assessore regionale per gli enti locali può provvedere alla nomina di un commissario-provveditore per la riorganizzazione, l'istituzione o la regolamentazione dei servizi medesimi, la cui durata in carica non può eccedere il termine di sei mesi, salvo proroga per un periodo non superiore a tre mesi per gravi motivi.", nonché il successivo comma 2 che recita "Il commissario-provveditore propone l'adozione dei necessari provvedimenti finali ai consigli degli enti interessati.";
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 69 del 21.2.1996, con la quale vengono individuati i parametri necessari per determinare i compensi a favore dei commissari provveditori, che prevede, per i funzionari regionali, un compenso pari al 20% delle indennità spettanti ai Commissari straordinari dei comuni interessati;
- VISTO il D.P.Reg. n. 610/GAB del 12.11.2018, con il quale sono state fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari degli enti locali siciliani;
- VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- VISTO il D.A. n. 111/S.3 del 27.4.2023 con il quale è stato nominato il dott. Giovanni Cocco, funzionario di questo Assessorato, quale Commissario provveditore presso i Comuni di Trapani e di Misiliscemi, con le attribuzioni e per le finalità previste dall'art. 27 della l.r. 3.12.1991, n. 44;
- RILEVATO che, per mero refuso, all'art.4 del sopracitato decreto n. 111/S.3 del 27.4.2023 non è stato individuato l'importo del compenso spettante al Commissario Provveditore per l'attività da svolgere, se pur pedissequamente determinato nella sopracitata deliberazione di Giunta Regionale n. 69 del 21.2.1996, facendo improprio rinvio alla determinazione del compenso da parte del Presidente della Regione, prevista invece dal comma 4 dell'art. 27 della l.r. 3.12.1991, n. 44;
- **TENUTO CONTO** che le indennità per i Commissari straordinari degli enti locali risultano individuate con D.P.Reg. n. 610/GAB del 12.11.2018, il quale, in base alla normativa vigente, prevede corrispettivi di misura diversa per le seguenti tipologie, distinguendo tra:
  - commissari con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;
  - commissari con i poteri del Sindaco e della Giunta;
  - commissari con poteri del Consiglio;

RILEVATA la necessità d'individuare la tipologia commissariale tra quelle oggetto del citato D.P.Reg. a cui ascrivere la percentuale determinata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 69 del 21.2.1996;

CONSIDERATO che le funzioni poste dal citato art. 27, comma 1, della l.r. 3.12.1991, n. 44 in capo al commissario provveditore (proporre "l'adozione dei provvedimenti finali ai consigli degli enti interessati") inducono a concludere a favore dell'individuazione della tipologia relativa al commissario con i soli poteri del consiglio, anche per i profili di maggiore economicità per l'intervento in questione che la legge stessa pone a carico degli enti interessati;

#### DECRETA

Per i motivi in premessa indicati che devono intendersi riportati e trascritti:

#### Art. 1

L'articolo 4 del D.A. n. 111/S.3 del 27.4.2023 è così sostituito:

"Al Commissario sono dovuti gli emolumenti previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 69 del 21.2.1996, pari al 20% delle indennità spettanti ai Commissari straordinari, con poteri di consiglio, di entrambi i comuni interessati, così come determinate D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018. Gli emolumenti ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, sono posti a carico dei comuni di Trapani e Misiliscemi".

#### Art. 2

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, 1 1 LUG 2023

L'Assessore

On. Dott. Andrea Barbaro Messina